

CONVENZIONE

Tra

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Toscana, di seguito

denominata "ARPAT", con sede a Firenze, Via N. Porpora 22, Firenze 50144, P.

IVA 04686190481, nella persona del Direttore Generale Ing. Marcello Mossa

Verre, nat

e

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Basilicata, di seguito deno-

minata "ARPAB", con sede e domicilio fiscale in Potenza, via della Fisica

18C/D, P. IVA 01318260765, agli effetti del presente atto rappresentata, dal

Direttore Generale, Dott. Edmondo Iannice

di seguito denominate "le Parti"

PREMESSO CHE:

● la legge n. 132 del 28 giugno 2016, entrata in vigore il 14 gennaio 2017, ha previsto l'"Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;

● un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione l'articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016 nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come

ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina interna di contratti pubblici, come altresì è stato evidenziato con delibera ANAC 567 del 31/05/2017;

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

- Assoarpa ed ARPA Basilicata hanno avviato - mediante un primo atto sottoscritto nel 2016 ed un successivo accordo quadro stipulato nel mese di settembre 2018 - un percorso di cooperazione diretto alla definizione di un ambito di supporto collaborativo finalizzato a fornire ad ARPA Basilicata attività formative e di addestramento, nonché di supporto tecnico scientifico, volte:

- all'allineamento interpretativo e conoscitivo sulla normativa ambientale e sulle sue modalità integrate di applicazione e gestione;

- alla formazione ed addestramento su alcune tematiche di particolare interesse per ARPAB;

- alla collaborazione nell'elaborazione di proposte informative e formative rivolte alle diverse tipologie di operatori di settore;

- al supporto tecnico agli operatori di ARPAB

● tale accordo contempla la possibilità di attuare, mediante successivi accordi attuativi, degli interventi specifici e puntuali programmi di lavoro definiti tra le parti;

● le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente;

● le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;

● ARPAT, ai sensi della Legge Regionale del 22 giugno 2009, n. 30 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento dell'ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute;

● ARPAT è il soggetto istituito dalla Regione Toscana per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche a favore della Regione, delle provincie e dei comuni, delle comunità montane e degli enti parco regionali nell'interesse della collettività consistenti in attività di controllo ambientale, attività di supporto tecnico-scientifico, attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale;

● ARPAT ai fini dello svolgimento ottimale delle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 6 della L.R. del 22 giugno 2009, n. 30, collabora con altri enti pubblici ed istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della cono-

scienza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela;

- ARPAT, nel ricevere dalla Regione Toscana con D.R.G.T. n.1491 del 27/12/2017 gli indirizzi per l'Elaborazione del Piano Annuale delle Attività 2018, ha avuto indicazione di porre "Particolare attenzione allo sviluppo delle relazioni e dei rapporti di cui alle righe 134, 136 e 139 attivando nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della legge 30/2009, ogni utile iniziativa nella definizione di nuove metodologie e procedure per una migliore conoscenza dell'ambiente e la realizzazione di prodotti perl'affermarsi delle green economy";

- con deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n° 1101 del 28 settembre 2016 è stato approvato il Master Plan per l'attuazione della scheda "Operazione per il potenziamento dei controlli ed il rafforzamento delle attività di monitoraggio ai fini della salvaguardia ambientale - Anni 2016/2019" elaborato da ARPA Basilicata, beneficiaria dei fondi di cui alle DGR nn. 435, 1008 e 1101/2016;

Atteso che nello spirito di cooperazione, ed in attuazione delle disposizioni previste nel vigente accordo quadro, che espressamente prevede che le attività formative di addestramento e di supporto tecnico, scientifico, amministrativo gestionale vengano disciplinate a mezzo di accordi attuativi- le Parti intendono dare attuazione ad un progetto diretto a rilanciare ARPAB "con un intervento straordinario volto a rimuovere le criticità che negli anni si sono stratificate all'interno del sistema di protezione dell'ambiente"

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
esi intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 - Oggetto e Finalità

La presente Convenzione ha come oggetto la collaborazione tecnico-scientifica
tra ARPAT e ARPAB, ai fini del supporto tecnico-scientifico, formazione e af-
fiancamento del personale afferente all'ARPAB, in materia di attività di con-
trollo e monitoraggio dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico in si-
tuazioni di particolare complessità.

La formazione sarà conseguita attraverso l'affiancamento del personale ARPAB
da parte di ARPAT, affiancamento presso le sedi delle due Agenzie in partico-
lare indirizzato alla valutazione dell'impatto acustico generato da parchi
eolici e impianti industriali, nonché alla valutazione dell'impatto elettro-
magnetico generato da sorgenti in bassa ed alta frequenza.

Articolo 3 - Compiti e attività delle parti

ARPAT garantirà supporto e affiancamento tecnico-scientifico del personale
ARPAB presso i siti oggetto di controllo e monitoraggio e comunque presso le
sedi delle due Agenzie, secondo un programma condiviso. A tal fine, in gene-
re due o più unità di personale ARPAT del comparto, ed eventualmente un di-
rigente, ove necessario per la missione specifica, svolgeranno tale attività
presso le strutture delle due Agenzie e/o i siti di interesse di ARPAB per un
tempo pari mediamente a tre giorni al mese, per ciascuno dei mesi ricadenti
nel periodo di durata della presente convenzione, con l'esclusione dei mesi
di agosto e di dicembre.

Le attività suddette riguarderanno i seguenti ambiti:

➤ Supervisione tecnico-scientifica della gestione (elaborazione, valutazione e validazione) dei dati di monitoraggio e dei controlli, anche mediante centraline, delle emissioni acustiche prodotte da parchi eolici e da impianti industriali

➤ Indagini fonometriche a carattere formativo per la valutazione dell'impatto acustico dovuto a parchi eolici e a complessi impianti industriali, avvalendosi, se del caso, di misure spot eseguite tramite strumentazione di misura ARPAT, nonché l'uso di software di modellistica specifica;

➤ Supervisione tecnico-scientifica inerente la valutazione dei dati afferenti alle centraline di monitoraggio dei campi elettromagnetici da sorgenti in alta e bassa frequenza;

➤ Supporto formativo, riguardante l'impatto elettromagnetico in alta o bassa frequenza, avvalendosi, se del caso, di misure spot tramite strumentazione di misura ARPAT, se in Toscana, nonché supporto per l'utilizzo di modellistica specificifica;

➤ Affiancamento e supporto tecnico-scientifico nell'ambito di formulazione di pareri tecnici e normativi, relativi a situazioni complesse inerenti l'impatto acustico dovuto a impianti eolici e impianti industriali, anche con l'obiettivo di definire apposita procedura per la gestione dell'istruttoria; Affiancamento e supporto tecnico-scientifico nell'ambito di attività di misura e formulazione di pareri tecnici e normativi, relativi a situazioni complesse inerenti l'impatto elettromagnetico in alta e bassa frequenza.

➤ Altre attività di supporto tecnico-scientifico ad ARPAB in materia

di inquinamento acustico e elettromagnetico.

➤ Supporto per la definizione di database dei campi elettromagnetici.

Il supporto tecnico per pareri di situazioni complesse di carattere urgente

potrà anche essere valutato dal personale tecnico direttamente dagli uffici

dalle sedi ARPAT.

ARPAT supporterà ARPAB nella definizione di specifiche procedure operative

utili all'espletamento delle attività di monitoraggio e controllo sia in ma-

teria di rumore che di inquinamento elettromagnetico.

Trimestralmente, ARPAT invierà un rapporto tecnico contenente la descrizione

delle attività svolte nel corso dei tre mesi precedenti, ricadenti all'inter-

no della durata della Convenzione.

ARPAB, fermi restando i compiti istituzionali ad essa attribuiti dalla legi-

slazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico, si impe-

gna a rendere fruibile la documentazione nonché a fornire adeguato supporto

al personale ARPAT in relazione alle attività oggetto della presente Conven-

zione.

Eventuali ulteriori attività, aggiuntive rispetto a quanto al momento previ-

sto, concordate successivamente tra le parti, che comportino ulteriori impe-

gni di spesa, saranno contabilizzate secondo i medesimi criteri e oggetto di

integrazione del presente atto.

Articolo 4 - Durata e decorrenza della Convenzione

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha una

durata pari a 12 mesi, salvo proroghe che specificatamente potranno essere

richieste dalle parti.

Articolo 5 - Rimborso spese

Il costo della presente Convenzione è relativo ai costi di missione ed alle attività svolte dal personale ARPAT impegnato in affiancamento e in attività di supporto tecnico scientifico presso le sedi delle due agenzie, nonché ad altri eventuali costi da rendicontare.

- ARPAB riconoscerà ad ARPAT, come rimborso delle spese sostenute e dietro presentazione di specifiche rendicontazioni per le attività svolte da ARPAT, così come indicato al punto n. 6., la somma complessiva presuntiva di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) fuori campo IVA, ex art. 4 del DPR 633/72, in quanto trattasi di attività istituzionale.

- Per la rendicontazione delle spese del personale si farà riferimento al decreto del Direttore Generale ARPAT n. 106 del 22/07/2013. Per il rimborso delle spese legate alla missione si farà riferimento a quanto previsto dal regolamento interno di ARPAT; è escluso dal computo delle spese il pagamento delle ore di viaggio che il personale di ARPAT impiegherà per raggiungere la sede dell'ARPAB qualora le stesse non rappresentino orario di lavoro.

- Le attività svolte da ARPAB, compreso rimborso spese e spese di missione, sono a carico della stessa e non rientrano nei costi della presente Convenzione.

Articolo 6 - Modalità e termini di pagamento

Il rimborso delle spese di missione e delle attività svolte di cui all'art. 3 avverrà a cadenza trimestrale, previa rendicontazione da parte di ARPAT; il personale impegnato, per il tramite del Responsabile della Convenzione per ARPAT, farà pervenire a Responsabile ARPAB copia delle ricevute di spesa del-

le missioni, il riepilogo dei costi del personale impegnato e delle ore svolte, escluse le ore di viaggio che non rientrino nell'orario di lavoro, unitamente al rapporto tecnico di cui all'art. 3.

Il pagamento, previa approvazione del Responsabile ARPAB della Convenzione, sarà erogato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 7 - Responsabili della Convenzione

I responsabili della Convenzione sono di seguito indicati:

- Il Responsabile della Convenzione per ARPAT è il Dr. Gaetano Licitra;

- Il Responsabile della Convenzione per ARPAB è l'Ing. Gaetano Santarasia, con il supporto del TCA Francesco Mianulli.

Articolo 8 Obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza,

a:

- rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con la presente Convenzione;

- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;

- rendere disponibili le informazioni e la documentazione tecnica amministrativa eventualmente in loro possesso; facilitare l'accesso a tale documentazione, rendere disponibili le conoscenze di natura ambientale relative ai territori di loro competenza;

● attivare e utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nella presente Convenzione, per la realizzazione delle attività in esso previste;

● rimuovere, in ognuna delle fasi di esecuzione delle attività, ogni eventuale elemento ostativo.

Articolo 9 Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 10 Proprietà dei risultati e pubblicazioni

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà delle Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione alle altre Parti.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

Articolo 11 Riservatezza

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti, o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 12 - Recesso

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione, mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute o in corso di esecuzione per le attività sino a quel momento eseguite.

Articolo 13 - Spese ed oneri fiscali

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

L'imposta di bollo pari a € 48,00 (quarantotto/00), è assolta da ARPAT, in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14/07/2016. L'imposta assolta da ARPAT sarà rimborsata in quota parte dal contraente, alla stipula della presente Convenzione.

Articolo 14 - Domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono
il proprio domicilio: ARPAT in Firenze, Via N. Porpora 22, ARPAB in Potenza,
via della Fisica 18C/D.

Articolo 15 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno
applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo - 16 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, con-
clusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giuri-
sdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza.

Per ARPAT

Ing. Marcello Mossa Verre*

Per ARPA Basilicata

Dott. Edmondo Iannicelli*

*"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs

82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso AR-
PAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.

Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

26 marzo 2019

File :

C:/Users/NomeUtenteARPAB/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/K2MRX6MU/Convenzione_ARPAB_ARPAT_DEF_Modello_uso_bollo_rigato_sottoscrizioni_con_firma_digitale_DEF pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 26/03/2019 13.56.00 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : MARCELLO MOSSA VERRE

Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Cod. Fir

Stato : 11

Organizzazione : ARPAT/04686190481

Cod. Ident. : 16804077

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 03/05/2017 00.00.00 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 03/05/2023 23.59.59 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma : 01/03/2019 14.14.45 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 26/03/2019 13.56.00 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : Edmondo Iannicelli

Ente Certificatore : ArubaPEC per Regione Basilicata CA 1

Cod. F

Stato : 11

Organizzazione : non presente

Cod. Ident. : 15055001

Certificato Sottoscrizione : SI

Validità Cert dal: : 14/12/2015 00.00.00 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 13/12/2021 23.59.59 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma : 26/03/2019 13.02.32 (UTC Time)

